Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 36
SEDUTA DEL 29/03/2018

OGGETTO:
RICORSI IN MATERIA DI ICI. AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE INNANZI LA SUPREMA CORTE E CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ASSISTENZA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 19:30 nella residenza civica, si e' riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Assessore	Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totale Assenti : n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUISA MASSAI

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Gabriella Allori - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSI IN MATERIA DI I.C.I. AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE INNANZI LA SUPREMA CORTE E CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ASSISTENZA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

Premesso che:

- l'Ufficio Tributi, nell'ambito delle attività di accertamento e lotta all'evasione svolte negli anni 2013 e 2014, procedeva ad emettere, in data 06/12/2013 l'avviso di accertamento I.C.I. n. 36, in data 23/09/2014 l'avviso di accertamento I.C.I. n. 20, in data 06/10/2014 l'avviso di accertamento I.C.I. n. 20 ed in data 07/10/2014 l'avviso di accertamento I.C.I. n. 20, nei confronti di S.M.A.G. SLDMSM59L16F205B il quale, pur essendo, negli anni oggetto di accertamento, residente anagraficamente nel Comune di Marciana Marina, non risultava in possesso dei requisiti necessari, al fine del riconoscimento dell'esenzione del pagamento dell'I.C.I. per l'abitazione principale per gli anni d'imposta 2008/2009/2010/2011, poiché il nucleo familiare dello stesso non risultava residente unitamente al contribuente nell'immobile oggetto di accertamento;
- il contribuente S.M.A.G., destinatario di detti avvisi di accertamento, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno avverso i suddetti atti impositivi notificati dall'Ufficio Tributi;
- il Comune di Marciana Marina si è regolarmente costituito in giudizio, presentando le opportune controdeduzioni;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, con Sentenza n. 341/02/2015, pronunciata il 16/06/2015 e depositata il 06/07/2015 relativamente all'annualità di imposta 2008, ha respinto il ricorso presentato dal contribuente, riconoscendo la validità e la legittimità dell'accertamento emesso dal Comune;
- il contribuente S.M.A.G., proponeva appello avverso la suddetta Sentenza alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione Staccata di Livorno e che con Sentenza n. 2306/2017, pronunciata il 29/11/2016 e depositata il 26/10/2017 confermava la sentenza di primo grado;
- la Commissione Tributaria Provinciale di Livorno - Sezione 2 - con Sentenze n. 281/16, 282/16 e 283/16, pronunciate il 03.05.2016 e depositate il 20.05.2016, ha accolto i ricorsi del contribuente relativamente alle annualità di imposta 2009/2010/2011 non riconoscendo le ragioni sostenute dall'Ente nella propria costituzione in giudizio;
- il Comune di Marciana Marina proponeva appello avverso le suddette Sentenze alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana Sezione Staccata di Livorno; con le Sentenze n.1859/10/17 per ICI 2009 e n. 1858/10/17 per ICI 2010 pronunciate il 16/05/2017 e depositate il 04/08/2017, e n. 244/10/18 per ICI 2011 pronunciata il 15/12/2017 e depositata l'8/02/2018 accoglieva l'appello del Comune;
- il contribuente S.M.A.G., ricorreva per Cassazione innanzi la Suprema Corte contro le citate Sentenze n. 2306/14/17 per ICI 2008, n. 1859/10/17 per ICI 2009, n. 1858/10/17 per ICI 2010, 244/10/18 per ICI 2011;

Preso atto della necessità della puntuale cura del contenzioso tributario, espressa da questa Amministrazione, al fine di garantire un'equa ripartizione del carico tributario e salvaguardare le "casse comunali",;

Ritenuto di dover ribadire, mediante controricorsi per Cassazione, la fondatezza delle ragioni del Comune già accertata dalle Commissioni Tributarie e di autorizzare, pertanto, il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio;

Visto l'art. 50, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza legale dell'Ente;

Visto l'art. 33, comma 1 del Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 15/03/2002, il quale stabilisce che "Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo, il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento";

Ritenuto opportuno procedere ad autorizzare formalmente il Sindaco a costituirsi in giudizio e presentare controricorsi per Cassazione innanzi la Suprema Corte avverso i ricorsi promossi dal contribuente S.M.A.G. contro il Comune di Marciana Marina;

Visto l'art. 33, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate comunali, approvato con Deliberazione C.C. n. 13 del 15/03/2002, il quale stabilisce che "Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente";

Rilevata l'esigenza di avvalersi di professionista esterno all'Ente a cui affidare l'assistenza del Comune nel contenzioso tributario pendente;

Ritenuto opportuno demandare al Responsabile dell'Area Contabile l'adozione dei provvedimenti conseguenti l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico per l'affidamento delle prestazioni in parola, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente regolamento comunale;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da ultimo sostituito dall'art. 3 lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174;

DELIBERA

1) - Di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - Di prendere atto delle Sentenze della Commissione Tributaria n. 2306/2017, pronunciata il 29/11/2016 e depositata il 26/10/2017, n.1859/10/17 per ICI 2009 e n. 1858/10/17 per ICI 2010 pronunciate il 16/05/2017 e depositate il 04/08/2017, e n. 244/10/18 per ICI 2011 pronunciata il 15/12/2017 e depositata l'8/02/2018;

3) - Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Marciana Marina a costituirsi in giudizio e presentare controricorso innanzi alla Suprema Corte avverso i ricorsi promossi dal contribuente S.M.A.G. contro il Comune di Marciana Marina;

4) - Di dare atto che il Sindaco, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, potrà costituirsi in giudizio, avvalendosi di un professionista esterno all'Ente a cui affidare l'assistenza del Comune nel contenzioso tributario pendente;

5) - Di incaricare il Responsabile dell'Area Contabile all'individuazione del professionista cui conferire l'incarico per l'affidamento delle prestazioni in parola, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento comunale;

6) - Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, al Responsabile dell'Unità Operativa Tributi, Economato, Sistemi Informativi per i provvedimenti di competenza;

7) - Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 36 del 29.03.2018)

OGGETTO: RICORSI IN MATERIA DI I.C.I. AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE CONTRORICORSO PER CASSAZIONE INNANZI LA SUPREMA CORTE E CONFERIMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ASSISTENZA DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

****

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 29.03.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

DOTT. GIAMMARCO SIMI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole,

Marciana Marina, 29.03.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

DOTT. GIAMMARCO SIMI

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Massai

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 30.3.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 30.03.2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi e contestualmente è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, 30.03.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Massai